Sentenza n. 9/2025/RIS

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA	**Presidente relatore**
Eugenio MUSUMECI	**Consigliere**
Giancarlo ASTEGIANO	**Consigliere**
Marco SMIROLDO	**Consigliere**
Daniele BERTUZZI	**Consigliere**
Maria Cristina RAZZANO	**Consigliere**
Domenico CERQUA	**Primo Ref.**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 721/SR/RIS del registro di Segreteria, proposto nell'interesse di Investimenti Immobiliari Italiani – Invimit – SGR S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Damiano Lipani (C.F. LPNDMN61T10H501V) e Francesca Sbrana (C.F. SBFRNC69S62L117U), i quali indicano ai sensi dell'art. 28, co. 2, c.g.c. il seguente indirizzo PEC: damianolipani@pec.lipani.it, contro l'Istituto nazionale di statistica-ISTAT e nei confronti della Procura

generale della Corte dei conti e del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'inclusione della Società ricorrente nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (art. 1, co. 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.), elaborato e annualmente aggiornato da ISTAT, con il conseguente annullamento, *in parte qua*, dell'Elenco da ultimo aggiornato per il 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020 e successivamente rettificato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020.

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 16 luglio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, sig.ra Maria Elvira Addonizio, il Presidente relatore, l'avv. Jacopo Polinari, su delega dell'avv. Sbrana per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli e il rappresentante del Pubblico ministero nella persona del vice Procuratore generale dr. Luigi d'Angelo;

Premesso e ritenuto in

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 19.04.2021 e notificato alla Procura generale, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT, la S.p.A. Investimenti Immobiliari Italiani – INVIMIT – SGR ha chiesto l'accertamento "*dell'insussistenza dei presupposti per l'inclusione della Società nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto*

economico consolidato dello Stato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., elaborato e annualmente aggiornato da ISTAT, e per il conseguente annullamento in parte qua *dell'elenco da ultimo aggiornato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020, e successivamente rettificato in data 4 novembre 2020, nonché pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 275 (di seguito "Elenco ISTAT" o anche solo "Elenco"*).

Con successivo atto depositato in data 07.05.2025, la società ricorrente ha formalizzato, per il tramite dei rispettivi difensori, la rinuncia al ricorso.

Con memoria del 18 giugno 2025, la Procura generale ha accettato la rinunzia.

L'Avvocatura erariale, con memoria del 4 luglio 2025, ha preso atto della rinunzia e ha chiesto che il ricorso venga dichiarato estinto.

All'odierna udienza del 16 luglio 2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Maria Elvira Addonizio, sentito il Presidente relatore, l'avv. Polinari ha confermato la volontà di rinunciare al ricorso; l'avv. Pietro Garofoli, per conto dell'ISTAT, ha dichiarato di accettare la rinunzia; il v.P.g. Luigi d'Angelo, da parte sua, ha confermato l'accettazione della rinuncia.

2. Alla luce di quanto sopra, risulta essersi integrata la fattispecie di cui all'art. 110 del codice di giustizia contabile, ai sensi del quale *"1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa. 2. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.*

3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme. 4. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. 5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. 6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. 7. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese".

Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del giudizio in epigrafe.

Non vi è luogo, alla luce del chiaro dettato normativo innanzi riportato, per la pronunzia relativa alle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, dichiara estinto il giudizio.

Nulla per le spese.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2025.

IL PRESIDENTE RELATORE

Piergiorgio Della Ventura

f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata il 25 luglio 2025.

Il DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente